



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
protocollo@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it

DECRETO N. 3 del 1 giugno 2018

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD INTERIM IN CASO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE PREPOSTO.

IL SINDACO

PREMESSO che l' art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il successivo art. 109 del medesimo Tuel, recante le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali e, in particolare, il comma 2 che testualmente dispone: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.";

DATO ATTO che appare necessario individuare un sostituto Responsabile ad interim dell' AREA economico-finanziaria in caso di assenza del Responsabile preposto onde garantire continuità al servizio in caso di vacanza nell' Area de qua e non paralizzare l' azione amministrativa ;

VISTO l'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.";

RITENUTO opportuno, dunque, provvedere alla individuazione del responsabile ad interim dell' Area economico-finanziaria al fine di consentire la normale attività gestionale della struttura organizzativa de qua senza soluzione di continuità;

RITENUTO altresì di dover pertanto parzialmente derogare a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, la

responsabilità ad interim della Area economico-finanziaria, nei casi di assenza del responsabile preposto, ad un componente dell'organo esecutivo unitamente al potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

RICORDATO che la disposizione normativa che consente l'attribuzione della responsabilità di servizio in deroga ai componenti dell'organo esecutivo, impone l'obbligo di documentare annualmente, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il contenimento della spesa;

ASSUNTO che detto risparmio è ovvia conseguenza dell'avocazione ad un componente dell'organo esecutivo della responsabilità gestionale, avuto riguardo che detto conferimento di funzioni avviene a titolo gratuito mentre il conferimento delle medesime funzioni a personale dipendente ovvero a figura professionale esterna, causerebbe un ovvio aggravio di spesa a seguito delle indennità di posizione e di risultato dovute a questi ultimi ai sensi dei vigenti CCNL;

DECRETA

Per le ragioni in premessa illustrate:

Di attribuire, con decorrenza dalla data del presente decreto e per tutta la durata del mandato, al Sindaco Pietro Fortis, in parziale deroga al principio di separazione delle competenze tra organi politici e struttura burocratica, ex art. n. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la responsabilità dell' Area economico- finanziaria in caso di assenza del Responsabile preposto o in ogni caso di vacanza, unitamente al potere di adottare in tale materia, atti di natura tecnica gestionale.

Al suddetto , relativamente ai servizi attribuiti, competeranno:

- a) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
 - b) gli atti di gestione finanziaria ivi compresi gli impegni di spesa, l'adozione di atti amministrativi verso l'esterno, l'assunzione delle determinazioni da assumere con le modalità stabilite con il regolamento dell'Ente;
 - c) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - d) gli atti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- Nell'espletamento delle funzioni di responsabilità dei servizi di cui sopra il Sindaco avrà facoltà di avvalersi della collaborazione degli altri responsabili di servizio relativamente alle funzioni cui questi sono preposti.

Armeno, li 1 giugno 2018



IL SINDACO
Pietro Fortis